

Programma di Protezione CIMO 2018

dedicato ai medici che operano in strutture pubbliche


② la copertura in caso di condanna in solido

Art. 7 Legge 24/2017: Responsabilità civile della struttura e dell' esercente la professione sanitaria

La Legge Gelli obbliga chi voglia promuovere un' azione per il risarcimento di un danno ad invocare due differenti profili di responsabilità.

Una contrattuale vincola la struttura al paziente e una extracontrattuale vincola il professionista che nella struttura opera: per questioni tecniche e procedurali la prima è una strada più agevole da percorrere, la seconda, ovvero quella da utilizzare per agire contro il professionista, molto meno.

Questa impostazione tranquillizza certo i professionisti rendendo improbabile, ma non impossibile, il fatto di essere direttamente destinatari di un' azione volta al risarcimento di un danno.



Perché questa integrazione è necessaria?

Art. 7 Legge 24/2017: Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria


1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ... che , si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

**Artt. 1218 e 1228 c.c.
responsabilità contrattuale**




**Art. 2043 c.c.
responsabilità extracontrattuale**



Per quanto la Legge Gelli spinga chi ritiene di aver subito un danno a convenire in giudizio la struttura, il danneggiato può, a sua discrezione, anche convenire direttamente il singolo professionista



Dispersione della sinistralità



i casi in questione sono sinora numericamente pochi ma espongono il professionista al rischio di dover risarcire l'intero danno: si tratta quindi di fenomeni di bassa frequenza ma di severità potenziale assai elevata



L'integrazione dell'offerta assicurativa CIMO

Per quanto rare, le condanne in solido dell'Ente e del medico in sede civile stanno aumentando.

In questi casi il danneggiato può richiedere il risarcimento, a sua scelta, a una qualsiasi delle parti condannate.

Talvolta l'avente diritto si rivolge direttamente ai medici aggredendo il loro patrimonio.

Il diritto del medico a rivalersi sull'Ente ex CCNL ha in questi casi un effetto tardivo rispetto all'esecuzione della sentenza emessa dal giudice di merito.

Per tutelare al meglio i medici che potrebbero cadere in questa situazione, CIMO mette a disposizione un'altra copertura, qualunque sia il grado di colpa coinvolto, che tutela dalla possibile azione risarcitoria.



L'integrazione dell'offerta assicurativa CIMO (II)

Questa garanzia è:

- indipendente dalla tradizionale garanzia di Colpa grave,
- acquistabile in totale autonomia rispetto alla «Colpa Grave».
- Massimale annuo pro capite € 2.000.000
- Premio lordo annuo € 420,00



Per saperne di più



Email:

medici.cimo@aon.it

Fax:

02 87 23 00 69

Customer Care:

848 444 414